Testo consolidato

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"

(le modifiche al testo sono in rosso)

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri, dei tecnologi alimentari e ai collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati.

Articolo 2

Composizione dei consigli territoriali.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, ~~I~~ i consigli territoriali degli ordini e collegi di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti all'albo oppure, ove prevista la divisione in sezioni, da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi, pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera ~~cento~~ cinquecento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~cento~~ cinquecento ma non ~~cinquecento~~ mille;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~cinquecento~~ mille ~~ma non millecinquecento~~ ma non duemila;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~millecinquecento~~ duemila.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per gli ordini o collegi ai quali le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per la prima volta, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto all'albo o alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

6. La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi alimentari fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari.

Articolo 3

Elezione dei consigli territoriali.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, l'elezione del consiglio dell'ordine o del collegio è indetta dal consiglio in carica almeno ~~cinquanta~~ sessanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi ~~il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima~~ nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del consiglio in carica. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell'ordine o del collegio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine da parte del presidente del consiglio dell'ordine o collegio uscente o del soggetto tenuto a convocare il nuovo consiglio può costituire illecito disciplinare.

3. L'avviso di convocazione dell'elezione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ~~per posta prioritaria, per telefax o~~ **a mezzo posta elettronica certificata** almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale e riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto. È posto a carico dell'ordine o del collegio l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. ~~Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.~~

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle

due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un ~~terzo~~ quarto degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con più di ~~milleeinquecento~~ **duemila** iscritti all'albo; ~~la metà~~ un terzo degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con meno di ~~milleeinquecento~~ **duemila** iscritti all'albo. ~~In seconda votazione l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di milleeinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto per gli ordini con meno di milleeinquecento iscritti all'albo.~~ In ~~terza~~ seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, ~~nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.~~

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine o del collegio. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine o del collegio, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

~~7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata o con altro mezzo di natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, il cui impiego è subordinato all'approvazione del Ministero della giustizia vigilante, su proposta dell'ordine o del collegio interessato ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine o al collegio, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.~~

8. Il consiglio~~, con la delibera che indice le elezioni,~~ sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti che non abbiano presentato la loro candidatura, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

~~11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.~~ **Ciascun elettore esprime un numero di preferenze non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'art. 2, comma 1, arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5. La scheda contiene un numero di righe numerate corrispondente al numero massimo di preferenze esprimibili. L'elettore vota in segreto scrivendo su ciascuna riga della scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato o dei candidati da lui prescelti, esprimendo in favore dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno un terzo dei voti espressi, secondo gli arrotondamenti all'unità più prossima indicati nella tabella di cui all'allegato 5.** La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 per cento degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato nel sito internet del consiglio nazionale, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La lista con le candidature deve presentare comunque candidati di entrambi i generi. La scheda è deposta chiusa nell'urna. Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti.

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine o del collegio fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine o del collegio ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per ~~due~~ quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per gli ulteriori ~~otto~~ quattro giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda ~~e terza~~ votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini o collegi con meno di ~~tremila~~ duemila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ogni albo e, ove prevista la divisione in sezioni, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono ~~Nel caso in cui non siano~~ state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità di voti è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

21. La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi alimentari fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari.

Articolo 4

Presidente del consiglio dell'ordine o del collegio territoriale.

1. Il consiglio dell'ordine o del collegio elegge tra i propri componenti un presidente che, in caso di divisione dell'albo in sezioni, è iscritto alla sezione A dell'albo e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Il consiglio elegge altresì tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti e in ogni caso non possono essere assunte per più di due volte consecutive.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o del collegio, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

3. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 5 del presente regolamento, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente.

Articolo 5

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da ~~quindici componenti~~, nove componenti con un numero complessivo di iscritti fino a ventimila, undici componenti se il numero complessivo di iscritti è compreso tra ventimila e centotrentamila e quindici componenti con un numero complessivo di iscritti oltre a centotrentamila, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla ~~sezione 4 della~~ tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento nel caso in cui l'albo sia diviso in sezioni. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine da parte del presidente del consiglio uscente o da parte del soggetto tenuto a convocare il nuovo consiglio può costituire illecito disciplinare. Al fine di consentire che nel consiglio nazionale sia garantita la presenza di componenti del genere meno rappresentato, ciascun ordine o collegio esprime le proprie preferenze secondo la tabella di cui all'allegato 5 del presente decreto. La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 % degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti ~~negli albi tenuti dagli ordini territoriali~~ all'albo, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza, ove previsti e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per gli ordini o collegi ai quali le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per la prima volta, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine o collegio territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascun albo, o per ciascuna sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia, che prevede un numero di righe corrispondente **al numero massimo delle preferenze esprimibili, non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi del comma 1 arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5. Ai candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere attribuito almeno un terzo dei voti espressi in conformità al periodo precedente, secondo gli arrotondamenti all'unità più prossima indicati nella tabella di cui all'allegato 5.** Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti. La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine o al collegio.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione adottato dal Ministero della giustizia sentito il consiglio nazionale, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione e l'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto. L'avviso riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto come comunicata dal consiglio nazionale al Ministero della giustizia.

7. Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono ~~Nel caso in cui non siano~~ state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla

sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

9. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi ~~si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento~~ è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto all'albo oppure alla medesima sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni.

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente, ~~tra gli iscritti nella sezione A dell'albo~~ iscritto all'albo oppure alla sezione A dell'albo ove prevista la divisione in sezioni, immediatamente rieleggibile una sola volta, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, per gli ordini o collegi ai quali le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per la prima volta, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma. Il consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui al precedente comma 9, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente.

11. Al presidente del consiglio nazionale si applica la disposizione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento.

12. La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi alimentari fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo III, sull'ordine nazionale dei tecnologi alimentari.

Articolo 6

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari.

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari e' formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera ~~cento~~ duecento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i ~~cento ma non cinquecento~~ i duecento ma non i mille;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i ~~cinquecento ma non millecinquecento~~ i mille~~;~~

d) ~~quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.~~

2. Il consiglio dell'ordine e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che e' parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale degli attuari e' composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che e' parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 e- 12 del presente regolamento.

Abrogato

~~**Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi.**~~

~~1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3-5. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.~~

~~2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.~~

~~**8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi.**~~

~~1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.~~

~~2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.~~

~~3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.~~

Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di ~~quindici~~ undici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

~~2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.~~

3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

(~~Art. 9. Procedimenti disciplinari~~).ABROGATO

~~1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.~~

~~2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.~~

~~3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.~~

~~4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.~~

Art. 10 (abrogazioni: abrogato e sostituito dal successivo art.13, sempre sulle abrogazioni). Art. 11 (entrata in vigore) abrogato e sostituito

Art. 12.

Elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari.

1. Le elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5. E' ammessa, altresì, anche la votazione mediante mezzo di natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, il cui impiego è subordinato all'approvazione del Ministero della giustizia vigilante, su proposta dell'ordine o del consiglio nazionale interessato.

Art. 13.

Elezioni degli ordini territoriali e consiglio nazionale dei tecnologi alimentari.

1.Le elezioni degli ordini regionali e del consiglio nazionale dei tecnologi alimentari sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5, nei limiti della compatibilità con quanto previsto dai capi II e III della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

Art. 14.

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini e collegi degli ingegneri, architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, chimici, attuari, agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati, di cui all'articolo 1, fatti salvi gli ordini territoriali ed il consiglio nazionale dei tecnologi alimentari, le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; 7 articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 24 maggio 1967 n. 396 (Ordinamento della professione di biologo): gli articoli 31 e 35 sono abrogati.

4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 12 luglio 1999 n. 283 (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994 n. 59, sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1 sono abrogati; infine, l'articolo 18 è abrogato.

5. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della legge 28 marzo 1968 n. 434 (Ordinamento della professione di perito agrario e s.m.e i.): gli articoli 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2 sono abrogati; gli articoli 23 e 27 sono abrogati; la rubrica dell'articolo 19 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Assemblea per l'elezione del collegio dei revisori dei conti»; all'articolo 19 comma 1 è abrogato l'inciso «e del collegio»

6. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) sono abrogate: l'articolo 3, commi 1 e 2; l'articolo 4, comma 1, sono abrogate le parole «e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali , scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. » ; l'articolo 4 commi 2 e 5.

7. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni del dPr 328 del 2001: art. 4 comma 2 .

Articolo 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(L'allegato 2 al DPR 169/2005 rimane immutato; gli allegati 1, 3, 4, 5 e 6 al DPR 169/2005 sono sostituiti con quelli allegati al presente decreto)

Allegato 1

TABELLA GENERALE					
	Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	~~< 100~~ 500	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	~~> 100 < 500~~ > 500 < 1000	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi
3.	~~> 500 < 1500~~ > 1000 < 2000	1 1	10	1	Fino al 18%
			9	2	Dal 18,01% al 27%
			8	3	Dal 27,01% al 36%
			7	4	Dal 36,01% al 45%
			6	5	Dal 45,01% in poi
4.	~~> 1500~~ > 2000	1 5	14	1	Fino al 13%
			13	2	Dal 13,01% al 20%
			12	3	Dal 20,01% al 27%
			11	4	Dal 27,01% al 33%
			10	5	Dal 33,01% al 40%
			9	6	Dal 40,01% al 47%
			8	7	Dal 47,01% in poi

Allegato 2
(previsto dall'articolo 5, comma 4)

Iscritt	Vot	Iscritt	Vot
Fino a	1	Da 6300 a 6599	23
Da 101 a 399	2	Da 6600 a 6899	24
Da 400 a 599	3	Da 6900 a 7199	25
Da 600 a 899	4	Da 7200 a 7499	26
Da 900 a 1199	5	Da 7500 a 7799	27
Da 1200 a 1499	6	Da 7800 a 8099	28
Da 1500 a 1799	7	Da 8100 a 8399	29
Da 1800 a 2099	8	Da 8400 a 8699	30
Da 2100 a 2399	9	Da 8700 a 8999	31
Da 2400 a 2699	10	Da 9000 a 9299	32
Da 2700 a 2999	11	Da 9300 a 9599	33
Da 3000 a 3299	12	Da 9600 a 9899	34
Da 3300 a 3599	13	Da 9900 a 10199	35
Da 3600 a 3899	14	Da 10200 a 10499	36
Da 3900 a 4199	15	Da 10500 a 10799	37
Da 4200 a 4499	16	Da 10800 a 11099	38
Da 4500 a 4799	17	Da 11100 a 11399	39
Da 4800 a 5099	18	Da 11400 a 11699	40
Da 5100 a 5399	19	Da 11700 a 11999	41
Da 5400 a 5699	20	Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti	
Da 5700 a 5999	21		
Da 6000 a 6299	22		

Allegato 3

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	< ~~100~~ 200	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2.	> ~~100~~ 200 < ~~500~~ 1000	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3.	> ~~500~~ 1000 < ~~1500~~	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
~~4.~~	~~> 1500~~	~~15~~	~~14~~ ~~13~~ ~~12~~ ~~11~~ ~~10~~ ~~9~~ ~~8~~	~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~	~~Fino al 13%~~ ~~Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27%~~ ~~Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40%~~ ~~Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi~~

Allegato 4

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio nazionale	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi

Allegato 5

Numero di componenti dei consigli territoriali e nazionali (da 0 a 15)	Numero preferenze esprimibili (da 0 a 10)	Numero massimo preferenze esprimibili a favore genere più rappresentato	Numero minimo preferenze esprimibili a favore genere meno rappresentato
	1	1	
	2	1	1
	3	2	1
7	4	3	1
	5	3	2
9	6	4	2
11	7	5	2
	8	5	3
	9	6	3
15	10	7	3

Allegato 6

ORDINE DEI BIOLOGI				
Iscritti all'albo	Numero dei componenti dei Consigli	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
Consiglio dell'ordine	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
Consiglio nazionale	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi